

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	679
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati. (1638)	679
PRESIDENTE	679, 680, 681, 686, 687
BUTTÈ	680, 681, 682, 683, 684
REPOSSI	680, 681, 686, 687
GUI	680
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	681, 683, 685
MAGLIETTA	682, 683, 686
GITTI, <i>Relatore</i>	683, 685
DI GIACOMO	685
ZACCAGNINI	685
PENAZZATO	686
PERLINGIERI	687

La seduta comincia alle 9,30.

BETTOLI MARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Scarpa è sostituito dal deputato Baltaro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati (1638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente l'istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati.

La Commissione finanze e tesoro, nella seduta del 25 gennaio corrente, ha deliberato di esprimere, in merito al disegno di legge medesimo, parere favorevole, subordinatamente però all'accoglimento di alcune modifiche proposte dalla Commissione stessa. Do notizia di esse, a semplice titolo informativo, poiché gli emendamenti saranno da noi esaminati in sede di discussione degli articoli stessi.

Do pertanto lettura del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro:

« La IV Commissione permanente, Finanze e tesoro, esaminato nella seduta del 25 gennaio 1956, per il parere alla XI Commissione (Lavoro), il disegno di legge: « Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (1638), ha deliberato di esprimere parere favorevole, subordinatamente all'approvazione delle seguenti modifiche, presentate dal relatore, onorevole Tosi e accettate dal Governo:

ART. 16.

Al primo comma, dopo le parole: gli istituti, aggiungere le altre: ed enti.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

ART. 22.

Al primo comma, sopprimere le parole: fatta eccezione per l'imposta generale sull'entrata la quale si applica giusta le disposizioni in vigore.

Al secondo comma, sostituire le parole: al personale, *con le altre:* agli impiegati e agli operai.

Al terzo comma, dopo le parole: ad imposta, *aggiungere l'altra:* anticipata.

Al terzo, quarto, quinto e sesto comma, sostituire le parole: 4 per cento. *con le altre:* 3 per cento.

Al quinto comma, sostituire le parole: ogni qualvolta non, *con le altre:* salvo i casi in cui; *in fine aggiungere le parole:* oppure risultino effettuati mediante utilizzo di saldi attivi di rivalutazione monetaria.

Al settimo comma, sostituire le parole: Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, *con le altre:* L'imposta anticipata del 3 per cento non è dovuta.

Sopprimere l'ottavo comma.

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente

« Tutte le operazioni inerenti all'amministrazione del Fondo per gli scopi previsti dall'articolo 1, lettere a) e b) della presente legge, nonché le operazioni di liquidazione dei contratti di assicurazione di cui agli articoli 12, 13 e 14, lettera a), sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari ».

La Commissione, inoltre, a chiarimento della disposizione del terzo comma dell'articolo 22, ha precisato che all'imposta anticipata del 3 per cento si applicano le norme attualmente vigenti per l'imposta di ricchezza mobile e per l'imposta complementare.

La Commissione, infine, ritiene di dover richiamare l'attenzione della Commissione competente sugli articoli 1 (ultimo comma), 29 e 30, relativi alla istituzione, composizione e funzioni del Comitato chiamato a « collaborare » con il consiglio di amministrazione dell'I. N. A. nella gestione del Fondo, perché siano meglio precisati i rapporti fra i detti organi e armonizzata l'attività del Comitato con quella del Consiglio di amministrazione, al fine di eliminare interferenze o motivi di conflitto.

In ultimo, la Commissione non può non rilevare che, considerata la cospicuità delle somme che saranno accantonate presso il Fondo, più opportunamente le forme di inve-

stimento delle somme stesse avrebbero dovuto essere fissate dal Ministero del tesoro anziché dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale come previsto dall'articolo 26 ».

BUTTÈ. Poiché gli emendamenti proposti dalla Commissione Finanze e tesoro, rivestono una certa importanza e si prevede che la discussione non potrà esaurirsi, data la complessità della materia, nella seduta odierna, propongo che il testo del parere motivato di cui sopra, venga stampato e distribuito ai membri della nostra Commissione.

REPOSSI. La IV Commissione, Finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole subordinatamente all'approvazione delle modifiche proposte. Ciò significa che, se per caso, non si volessero da noi accettare tali modifiche il parere di detta Commissione sarebbe contrario.

Ora è vero che il Regolamento della Camera stabilisce che le Commissioni permanenti non possono apportare modifiche ai provvedimenti assegnati alla loro competenza, qualora comportino un aumento dell'onere finanziario a carico dello Stato, senza il preventivo parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro, ma non vedo nel nostro caso quale maggiore onere finanziario derivi a carico dello Stato. Pertanto, non ritenendo di poter aderire al parere della Commissione Finanze e tesoro, reputo che la soluzione possa essere rimessa al giudizio del Presidente della Camera. Se poi il parere subordinato si riferisse, a giudizio della nostra Commissione, ad articoli aventi veramente conseguenze a carico dello Stato, si potrebbe anche procedere all'esame del provvedimento a Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione finanze ha differente valore a seconda che riguardi oneri a carico dello Stato o altra materia. Per quanto concerne ad esempio l'articolo 22 il quale contempla l'esenzione da oneri, in caso di difformità di valutazione fra la nostra e la Commissione finanze è prevista una particolare procedura. Per quanto riguarda invece altri articoli il parere espresso ha il valore di quello di un'altra qualsiasi Commissione e noi possiamo aderirvi o meno senza rinviare la discussione.

GUI. Se il parere favorevole è stato dato subordinatamente all'accoglimento degli emendamenti proposti occorre anzitutto pronunziarsi sui medesimi per risolvere un eventuale conflitto tra le due Commissioni.

PRESIDENTE. Ciò sarà oggetto di esame da parte della nostra Commissione in prosieguo. Nel frattempo, aderendo all'invito dell'onorevole Buttè, darò disposizioni perché il

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

testo del parere formulato dalla IV Commissione permanente, Finanze e tesoro, sia stampato e distribuito a tutti i membri della Commissione.

BUTTÈ. Vorrei fare delle osservazioni di ordine generale, salvo poi farne di ordine particolare quando si passerà all'esame degli articoli.

La relazione ministeriale, che precede il testo del disegno di legge, è, secondo me, manchevole di una parte che avrebbe dovuto, invece, avere la sua illustrazione. Si tratta, qui, in sostanza, di una forma assicurativa nei confronti di somme di spettanza dell'impiegato in relazione al rapporto di lavoro. Ora, ogni forma assicurativa si basa su un certo piano attuariale in relazione ai rischi e all'impiego dei fondi secondo le esigenze.

Tutto questo manca. Noi non sappiamo quali somme sono state effettivamente erogate, anzi, raccolte dal 1942 ad oggi, quale è stata la gestione di esse; vorrei dire, anche, le avventure e disavventure...

PRESIDENTE. Cinque miliardi nel 1948: 8 miliardi nel 1952.

BUTTÈ. ... che hanno subito durante la guerra; quanto deve essere versato, dato che, ad un certo momento, le ditte non hanno più pagato ed è avvenuta una sanatoria.

Tutta questa materia dovrebbe esser chiara per constatare se questa legge attua o meno i fini che ci proponiamo. Una prima osservazione balza evidente ed è questa: si domanda, con certe esclusioni, alle ditte, un versamento dell'uno per cento sulle somme che dovrebbero essere accantonate per le indennità degli impiegati. Questo servirebbe a costituire un fondo; ma il vecchio fondo non è sufficiente? Può, il vecchio fondo essere trasformato? In sostanza esso è già costituito di molti miliardi; è proprio il caso di aggiungerne altri?

Si stabilisce, poi, il versamento di una nuova aliquota che sarà, ora, dell'1 per cento e che potrà essere modificata in seguito, in relazione a determinati pagamenti di indennità.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Una aliquota è fissa, nella misura dell'1 per cento e l'altra, mobile.

BUTTÈ. Per ora verrà versato solo l'1 per cento a costituzione del fondo di garanzia; poi ci sarà un altro versamento dell'1 per cento e io credo che in quella occasione si darà conto della gestione e dei casi nei quali il fondo è intervenuto.

Domando al Ministero se ha qualche notizia da fornirci sulla gestione I. N. A., dopo di

che potremo prendere o meno in considerazione il congegno al quale si vuole dar vita.

REPOSSI. Vorrei ricordare, prima di entrare nel merito, che sono stato relatore, nella precedente legislatura, di un disegno di legge che coincide, se non altro nella sostanza, con quello che è ora in discussione; tale disegno di legge non poté essere approvato dal Parlamento.

Comincio col chiarire che questo fondo non ha nulla a che vedere con quello già preesistente. È tutt'ora vigente la legge 8 gennaio 1942, che ha sospeso il versamento dei contributi. In base a tale legislazione — il fondo da essa previsto si aggravava, se ben ricordo, sugli 11 miliardi — gli accrediti venivano fatti ditta per ditta e per individui tanto che, se uno di quegli individui veniva licenziato, la ditta aveva diritto di prelevare la parte che gli competeva.

La vecchia legge ha quindi aspetti ben diversi dalla attuale e quindi non possiamo oggi usufruire di quelle somme per versarle in un fondo globale; quel danaro è stato versato da quelle ditte ed era un versamento fatto per quegli individui.

Oggi il problema sta in questo: se noi volessimo far effettuare i versamenti secondo la legislazione già vigente per tutto il passato, a parte le difficoltà contabili che si presenterebbero, avremmo una cifra di importanza molto notevole, secondo me andremmo sui 120-130 miliardi.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche di più.

REPOSSI. Questo per fissare la situazione. Bisogna poi dire che la succitata legge del 1942, oltre il fine di garantire le liquidazioni agli impiegati, aveva praticamente, lo scopo di accentrare delle possibilità finanziarie nell'erario, tanto è vero che veniva stabilita la obbligatorietà dell'investimento dell'80 per cento in buoni del tesoro. Era, quindi, una specie di prestito forzoso.

Oggi, a parte tutto, dopo che i versamenti sono stati sospesi per un periodo di 12 anni, non potremmo dire con serietà: ci atteniamo alla legge del 1942 ed obblighiamo le ditte a completare i versamenti. Imporremmo al mondo industriale un peso di 120-130 miliardi (e l'onorevole Sottosegretario di Stato dice anche maggiore) per il pagamento degli arretrati, ciò che costituirebbe un onere troppo pesante per le ditte che sono già discretamente oberate.

Quale poteva essere la retta finalità del Fondo? Quella di garantire all'impiegato la

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

liquidazione, qualsiasi fosse stata la vicenda dell'azienda presso la quale era occupato. Orbene, io penso che proprio questo aspetto del problema deve preoccuparci in questo momento: dare la garanzia agli impiegati, mediante una specie di, chiamiamolo così, risparmio accantonato che, qualunque siano le situazioni che possono determinarsi col tempo, essi non verranno mai a perdere la loro liquidazione, perché ove l'azienda non fosse capace di far fronte all'impegno, agirebbe il Fondo di garanzia.

E perché mai si è arrivati a pensare ad un Fondo di garanzia, anziché lasciare che operasse la legge del 1942? Evidentemente perché nella attuale situazione, in cui si deve richiedere alla produzione uno sforzo inarrestabile onde attuare altre provvidenze di carattere più urgente e più necessario verso tutti i lavoratori e non soltanto verso gli impiegati, si è voluto raggiungere lo stesso scopo mediante un onere relativamente minimo per le aziende. Si è pensato, cioè, di stabilire un modesto contributo iniziale che costituisca la base del Fondo, più una percentuale a seconda delle necessità. Da ciò deriva, ripeto, un onere sopportabile per le ditte il quale consente, tuttavia, di ottenere gli stessi risultati che si volevano perseguire con la legge del 1942 che comportava però maggiori gravami.

Quali sono, in sostanza, i motivi della costituzione del Fondo, il quale, secondo me, è più che opportuno anche in considerazione delle molte vertenze giudiziarie che si sono avute dal 1943 in poi, provocate da inadempienze degli imprenditori al momento della risoluzione del rapporto di lavoro? Con il « Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » non dovrebbero più esistere preoccupazioni. E questo è un aspetto molto importante del problema.

Raccomando pertanto alla Commissione di approvare il disegno di legge nell'attuale impostazione.

BUTTÈ. Non volevo fare confusione fra il fondo già istituito e quello previsto dal disegno di legge in esame; volevo solo delle notizie dalle quali sarebbero emerse parecchie considerazioni.

Una prima preoccupazione sorge dalla finalità promossa dal Governo dell'epoca, il governo fascista, di reperire fondi per Buoni del Tesoro, e occorre vedere come sono andate le cose e quel che rimane. Inoltre è opportuno possedere elementi statistici che indichino quanti sono i casi di inadempienza, giacché noi sappiamo che, in caso di fallimento, di chiu-

sura di stabilimenti, ecc., i salari e le liquidazioni sono crediti privilegiati e vengono, anche se non prontamente, liquidati. Occorre, in altri termini, vedere quanti sono i casi in cui deve intervenire un fondo che, in sostanza, rastrella del denaro.

MAGLIETTA. Sono spiacente di dover forse costringere l'onorevole Repossi a parlare un'altra volta perché, mentre condivido le obiezioni sollevate dal collega Buttè, debbo notare la persistenza di un cattivo sistema. Ogni volta che siamo chiamati a esaminare qualche provvedimento che abbia una certa ripercussione di carattere finanziario e amministrativo, non siamo mai messi adeguatamente in grado di fare una valutazione. È una questione di carattere generale perché ogni volta, presi dalla necessità e urgenza di procedere, rinviando tale questione e la volta successiva ci troviamo di fronte, nuovamente, allo stesso problema. Bisogna pregare gli organi competenti, ministeriali, di informarci adeguatamente. Noi, nel caso concreto, non abbiamo tutti gli elementi che occorrono per giudicare sulla utilità e le conseguenze della trasformazione di questo fondo.

Credo di non poter essere considerato amico degli industriali ma quando sento dire che dobbiamo far versare loro 140 miliardi...

BUTTÈ. Ed esistono poi anche i salari...

MAGLIETTA. ... io dico che il giudizio che noi finiamo per dare è un giudizio che oscilla tra il sentimentale e una valutazione ipotetica di un fatto, piuttosto che una valutazione obbiettiva.

Questa è la prima osservazione. In linea di massima dico che, allo stato delle cose, molto probabilmente dovremo finire per approvare il disegno di legge curando di dar vita a norme veramente operanti.

C'è poi una seconda questione: Che succede di queste somme? Per il passato — ci si è detto — il governo fascista aveva trovato il modo di rastrellare del danaro e di incamerarlo attraverso questo fondo; ma noi stiamo ogni tanto istituendo fondi, depositi, ecc. e quasi mai siamo stati in grado di valutare, come poi questi fondi siano stati utilizzati. La cosa diventa tanto più grave in quanto, in una disposizione del disegno di legge e precisamente, al punto a) dell'articolo 19 si dice che ai datori di lavoro verrà corrisposto sulle somme versate un interesse massimo del 4 per cento annuo. Non sono un competente in materia ma mi domando: da dove viene tratto questo 4 per cento? perché è evidente che, se si tratta di danaro depositato in una cassetta di sicurezza, interessi non ne può dare, mentre

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

se quelle somme vengono investite, vuol dire che tra un otto per cento che quel danaro può rendere e il 4 per cento che viene messo a disposizione dei depositanti, c'è qualcuno che guadagna un 4 per cento.

GITTI, *Relatore*. Ci sono le spese di amministrazione.

MAGLIETTA. C'è qualche «cosuccia» in più. Vorrei pregare, sempre in omaggio al criterio di non prestarsi né a vantaggio dell'uno né a vantaggio dell'altro, ma di venire il più obbiettivamente possibile incontro a degli interessi legittimi che non coprano però interessi meno legittimi, di indicare cosa avverrà di queste somme in modo da poter valutare con serenità la questione. Naturalmente mi riservo di porre, successivamente, una serie di altri problemi.

GITTI, *Relatore*. Mi pare, onorevole Maglietta, che la mia relazione sia stata chiara in proposito.

MAGLIETTA. Le cifre sono quelle indicate, ma sono oscillanti. Vorrei sapere perché.

BUTTÈ. Certi calcoli sono ipotetici in sommo grado. L'anzianità media di sei anni, ad esempio, da dove salta fuori?

GITTI, *Relatore*. Eventualmente, si può richiedere una relazione sul «Fondo».

BUTTÈ. Ma le percentuali di accantonamento sono giustificate e rispondenti alla realtà? L'accantonamento, anche se ipotetico, ha una base?

GITTI, *Relatore*. Lo scopo che si vuole raggiungere con la creazione del «Fondo» è quello di dare ulteriori garanzie agli impiegati. Questo è il punto centrale del problema. La polemica sulle cifre, quindi, può anche essere fatta, ma ha un valore relativo. Noi dobbiamo partire da una premessa: le richieste fatte sono giustificate. Vediamo perciò come ha funzionato il Fondo precedente, di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, in rapporto alla percentuale inizialmente posta a carico dei datori di lavoro.

Quale questione fondamentale di principio c'è un altro fattore da tenere presente; la garanzia per l'impiegato della corresponsione immediata della liquidazione. È un elemento, questo, che basta da solo, a mio avviso, a giustificare il provvedimento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono state sollevate, in sostanza, due questioni fondamentali. Anzitutto è stata avanzata una richiesta di rendiconto della passata gestione ed una più esatta previsione per l'avvenire; in secondo luogo sono stati chiesti i motivi di giustificazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda il rendiconto della passata gestione, debbo rilevare che esso non soltanto non ha nessuna incidenza sul nuovo fondo che è di diversa natura e di diversa impostazione, ma credo non interesserebbe affatto gli onorevoli colleghi perché il fondo, di cui alla legge del 1942, prevedeva conti individuali per aziende e per lavoratori il che significa che se una determinata azienda è andata in fallimento o ha avuto una liquidazione coatta o si è dimostrata inadempiente, ha visto, in base alla legge del 1942, prelevare dal fondo, la sua quota; se quella azienda ha dovuto liquidare quel lavoratore che aveva un conto individuale, il fondo ha pagato la liquidazione a quel lavoratore. Se questo non è avvenuto la liquidazione non ha avuto luogo. Si tratta di una percentuale del 3-4 per cento che dal 1942 ad oggi è stato versato prima coattivamente e poi volontariamente, perché non bisogna dimenticare che alcuni datori di lavoro hanno volontariamente continuato ad accantonare presso il fondo delle somme facendolo salire da 5 a 8 miliardi. I famosi 13 miliardi che sarebbero le somme giacenti per il vecchio fondo, sono formati in parte da accantonamenti veri e propri, che non superano gli 8 miliardi, in parte da polizze di assicurazione, in parte, in virtù degli esoneri di cui alla legge del 1942, sono formati da accantonamenti previsti dalla legge presso Istituti previdenziali. I 13 miliardi sono quindi la somma di queste tre componenti.

Si trattava di conti individuali per singoli lavoratori e di conti individuali per singole ditte. Come volete che possiamo trarre da questo delle linee di valutazione?

Se quelle aziende hanno avuto dei ritardi o delle inadempienze, ci sono stati interventi, altrimenti no.

BUTTÈ. Sono queste, tutte notizie che mancavano. Per quel che riguarda le liquidazioni, non si sa quante siano state e se siano avvenute in base al vecchio valore del danaro.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quando ci siamo trovati di fronte a indennità da liquidare, la liquidazione di esse è avvenuta in rapporto al momento in cui il contratto è stato rescisso. Questa è una chiarificazione importante. Del resto, indipendentemente dalla portata di queste indicazioni sommarie, non credo che il rendiconto del passato possa essere molto produttore agli effetti dell'avvenire e neppure agli effetti di una valutazione generale.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

Per l'avvenire dobbiamo essere molto prudenti. Prima di tutto perché questo fondo, che andiamo a creare, prevede, non soltanto il caso di fallimento, o di liquidazione coatta, ma anche il caso di inadempienza: per di più, introduce una specie di indennità integrativa che rappresenta una novità ed una garanzia nei confronti dei lavoratori.

Trattandosi di casi di questo genere: fallimento, liquidazione coatta, inadempienza, è difficile fare delle previsioni per l'avvenire, dal momento che non sappiamo quale sarà la congiuntura generale o le colpe individuali che potranno determinare le inadempienze. Certo, se eseguiamo un'indagine presso gli organi giudiziari competenti, possiamo trarre le statistiche dei fallimenti o delle liquidazioni coatte che non sempre, peraltro, sono seguiti da mancata acquisizione di indennità di licenziamento da parte dei lavoratori, sia pure attraverso tutte le vie giudiziarie e i privilegi previsti dal codice in favore dei lavoratori e delle loro spettanze. Debbo però ricordare qualche caso clamoroso che ci ha angosciati: il caso della Ducati di Bologna per cui si sono dovute compiere delle acrobazie, si è dovuta forzare la legge per coprire le indennità maturate e non corrisposte. Ci sono dei casi comatosi, specialmente in periodi di pesantezza economica o di crisi; come, per esempio, attualmente nel campo tessile. Quindi, io, su questo terreno del rendiconto, delle valutazioni, non insisterei eccessivamente.

Più preoccupante mi sembra la perplessità dei colleghi a proposito della trasformazione del fondo.

Siamo partiti dal presupposto che dovevano essere pagati 135 miliardi. È evidente che questa è una cifra approssimativa. C'è una media di anni di anzianità che è convenzionale, una media di paghe che è convenzionale, che varia da regione a regione, da settore a settore, ecc. Come sempre, nelle statistiche, siamo nel campo dell'approssimativo. È però evidente che se il ritmo della legge del 1942 fosse continuato regolarmente, avremmo avuto un incremento ad oggi, di quasi 140-150 miliardi: un vero dissanguamento delle industrie, del settore produttivo che sarebbe stato gravissimo nella congiuntura passata e che stiamo attraversando. Questo è il motivo che ci ha determinati, ma il dubbio non possiamo cancellarlo. Avrei delle perplessità a rispondere positivamente e non soltanto per i casi clamorosi che si sono verificati, dato il fatto che il nuovo

fondo non rappresenta un peso eccessivo per le aziende che sono tenute a pagare solo l'1 per cento delle somme già maturate e a mantenere questo ritmo costante. Io direi che la aliquota dell'1 per cento è forse l'unico onere a cui saranno sottoposte perché una seconda aliquota che è mobile e che solo per il primo anno, a scopo presuntivo, è fissata all'1 per cento, deve essere commisurata sulla base della gestione dell'anno precedente. Se nella gestione dell'anno precedente non si saranno verificati casi di liquidazioni coatte fallimenti, eccetera, l'aliquota scenderà; vogliamo sperare che essa scenda addirittura a zero.

Siamo quindi garantiti con questo meccanismo che, se non si verificheranno casi clamorosi, l'aliquota mobile sarà estinta e rimarrà solo la fissa.

BUTTÉ. Ci sono le spese di amministrazione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Abbiamo affidato la gestione a un Istituto che non deve creare una struttura particolare. Non credo che andrà a creare l'elefantiasi degli impiegati.

Badate, si può anche abolire questo fondo ma la abolizione completa significa il venir meno di una novità che abbiamo introdotto e che ci pare di rilievo: la corresponsione dell'indennità integrativa.

Mentre per la indennità sostitutiva, in caso di inadempienza per fallimento o liquidazione coatta, vi sono principi stabiliti dalla legge, per quanto riguarda quella integrativa, da corrispondere al lavoratore per invalidità permanente o per decesso, ci si basa su una anzianità che va da quella teorica di dieci anni a quella effettivamente prestata dal lavoratore nell'azienda. Si tratta, in sostanza, di una questione sociale abbastanza rilevante e credo che valga la pena di istituire il nuovo Fondo.

L'onorevole Maglietta ha chiesto: cosa si farà della enorme somma accantonata? L'onorevole Butté ha domandato: e della vecchia somma che se ne farà? Rispondo che l'articolo 21 del disegno di legge prevede le forme di utilizzazione, quindi nessuna preoccupazione deve esistere al riguardo, e che all'articolo 26 è detto chiaramente che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le forme di investimento delle somme accantonate presso il Fondo.

Circa quanto l'onorevole Presidente ha detto, che cioè la Commissione Finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di

legge, subordinatamente però all'accettazione di alcuni emendamenti, mi permetto ricordare che ci sono stati già altri casi in cui sono state concesse certe facoltà al Ministro del lavoro, sia pure di concerto con altri dicasteri e non credo che si debba modificare questa prassi. Gli investimenti non possono essere determinati nelle forme in uso per quelli già in atto. C'è tutta una procedura da osservare al riguardo.

Io desidero sottolineare il carattere precipuamente assicurativo del Fondo che si vuole creare e che deve essere affidato all'Istituto nazionale delle assicurazioni non in quanto già depositario del Fondo precedente, ma perché esso è l'istituto per eccellenza, adattissimo alla bisogna. E l'Istituto nazionale delle assicurazioni farà da istituto assicuratore della somma che gli verrà affidata, mentre il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ne determinerà le forme più atte di investimento.

DI GIACOMO. L'articolo 21 del disegno di legge prevede la devoluzione del vecchio Fondo al nuovo Fondo: ora mi pare che così facendo si venga a creare una grave disparità fra coloro i quali hanno già effettuato i versamenti in base alle norme contenute nella legge del 1942 e coloro che si iscriveranno al Fondo dopo l'entrata in vigore della nuova legge e che pertanto dovranno versare solo il 2 per cento. Infatti non è stabilito se le eccedenze rispetto alle aliquote versate dovranno essere rimborsate.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. All'articolo 21 è previsto il conguaglio. D'altra parte dal 1948 al 1956 si è verificato anche il fenomeno contrario, vi sono stati cioè datori di lavoro che nonostante la sospensiva hanno continuato ad accantonare. Richiamo inoltre l'attenzione su un altro fatto: non è vero che il nuovo Fondo avrà soltanto un carattere di garanzia e di integrazione; esso finirà col divenire un vero Fondo di accantonamento perché è prevista una forma volontaria di erogazione.

DI GIACOMO. Ma intanto noi poniamo nelle stesse condizioni coloro che pagheranno in base alle norme contenute nel disegno di legge in esame e quelli che hanno già pagato in base alla legge del 1942. A me pare che si potrebbe esaminare la posizione individuale di almeno alcuni fra i datori di lavoro che onestamente si sono preoccupati di garantire ai propri dipendenti la corresponsione, in ogni caso, dell'indennità di licenziamento.

GITTI, *Relatore*. Se l'onorevole Di Giacomo legge per intero l'articolo 21 trova che c'è qualche cosa in proposito ed anche qualcosa d'altro.

DI GIACOMO. Ho già letto l'articolo 21 e rispondo che se è vero che sugli accantonamenti il Fondo corrisponderà al datore di lavoro un interesse annuo, è altrettanto vero che l'interesse verrà corrisposto anche a coloro che verseranno in base alle norme contenute nel successivo articolo 22.

ZACCAGNINI. Sono d'accordo con i rilievi fatti dai colleghi che mi hanno preceduto. Ci sono delle perplessità che riguardano questo disegno di legge e mi pare che anche in passato sia stata, ad un certo momento, sollevata la questione della opportunità o meno di passare all'esame degli articoli. Credo, almeno per parte mia, che gli interventi del Relatore e del Rappresentante del governo siano sufficientemente persuasivi nel senso di convincerci a passare all'esame degli articoli, salvo vedere poi se alcuni particolari possono essere meglio regolati.

Si tratta, da parte della Commissione, di decidere se ritiene che il vero problema non sia tanto quello di accantonare materialmente le somme destinate alle indennità di licenziamento future, quanto di dare una garanzia per queste liquidazioni. La Commissione, mi pare, deve prima deliberare su questo punto, mettendo da parte ogni questione sugli articoli, sul meccanismo della legge: riteniamo noi che esistano effettivamente delle situazioni in cui questo diritto del lavoratore, malgrado tutta la tutela legislativa, può divenire aleatorio?

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro ha ricordato delle situazioni che si possono presentare certamente in momenti di congiuntura particolare di settore o generale.

La garanzia della legge, in questi casi, rimane, ma è la possibilità di rendere immediatamente esigibile questo diritto, che si presenta.

Questa è in parte l'esigenza che la Commissione non può non sentire. Si deve arrivare cioè a qualche strumento che, sostituendo quello eccessivamente oneroso per l'industria italiana, previsto dalla vecchia disciplina, copra tuttavia completamente il settore.

Si dice: può darsi che questi casi siano pochi. Rispondeva l'onorevole Sottosegretario che, in questo caso, il meccanismo della legge è tale che, se non si verificano fallimenti, liquidazioni coatte, inadempienze, la legge stessa riduce l'onere in maniera automaticamente corrispondente alla non comparsa del

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

rischio. Non possiamo credo, noi, come Commissione del lavoro, passare ad una abrogazione pura e semplice e dire: non ne facciamo niente, lasciamo questo rischio.

Il rappresentante del Governo ha ricordato il settore tessile. Ci auguriamo che la situazione migliori ma nessuno può escludere che quello che non sorge per questo settore, non sorge per altri.

Mi pare che la prima questione da risolvere sia questa: se la commissione ritenga di dover prendere in esame l'opportunità di un nuovo sistema di funzionamento del fondo. In caso affermativo si tratta di passare alla discussione degli articoli e vedere quelle che possono essere le modifiche per una migliore strutturazione della legge.

MAGLIETTA. Poiché, data la domanda posta dal collega Zaccagnini, dobbiamo pronunciarsi sulla opportunità o meno della legge, dichiaro che noi della nostra parte, pensiamo che si debba passare alla discussione degli articoli, anzi, a un certo punto, ci saranno delle cose che potranno interessare altre categorie, dato che non si può dire che ci siano delle provvidenze che interessano gli impiegati e non gli operai sostanzialmente i problemi si presentano identici.

S'intende che, come altri colleghi, anche noi pensiamo che, nella formulazione del disegno di legge vi siano emendamenti da apportare.

REPOSSI. Io non intendevo proporre l'abrogazione. Mi sono rifatto a discussioni avute in Parlamento e a perplessità anche dei sindacalisti che, fino a un certo momento, non erano d'accordo sulla istituzione del fondo di garanzia ma volevano il mantenimento della vecchia formula, tanto che in una seduta dovetti ricordare ad essi che, più ci inoltravamo in quel settore per il mantenimento di appesantimenti, più difficile diventava la loro opera nella richiesta di miglioramenti.

Dovetti ricordare loro, e precisamente all'onorevole Di Vittorio ed al compianto onorevole Morelli, che essi avevano sostanzialmente aderito al fondo di garanzia ed avevano quindi abbandonato l'idea del vecchio fondo del 1942 e che questo risultava da un verbale del Ministero del lavoro, giacché in una certa riunione per il miglioramento degli assegni famigliari si erano, durante la discussione, almeno formalmente impegnati ad accettare il nuovo concetto del fondo ed avevano detto che, alleggerendolo, vi sarebbe stata la possibilità di attuare i miglioramenti degli assegni famigliari, miglioramenti che furono accordati

In sostanza, se guardiamo le cose soltanto nell'aspetto della liquidazione, probabilmente dobbiamo constatare che i rischi non sono tali da portare ad un immobilizzo di alcune decine di miliardi ma, d'altro canto, non si può ritornare sulla legge del 1942 che è morta e sepolta e per la quale non è nemmeno serio fare una questione di recupero di contributi scaduti da 12 anni.

Propongo quindi di accettare l'istituzione del nuovo fondo apportando eventualmente quelle modifiche che riterremo opportune.

PENAZZATO. Vi prego di considerare che vi è un aspetto di questo disegno di legge per il quale dovremmo essere tutti fervidamente favorevoli: l'aspetto della maggiore garanzia nei confronti dei lavoratori. Da questo punto di vista mi pare che il problema non debba avere che un'unica soluzione.

Va anche osservato che il provvedimento offre una maggiore tranquillità di movimenti finanziari anche alle stesse aziende, perché nella dannata ipotesi che una certa operazione dovesse bloccare anche quella cifra, che deve essere utilizzata, invece, per il Fondo, mi pare che l'azienda potrebbe ottenere dal Fondo stesso una eventuale dilazione. Pertanto, oltre che dal punto di vista dei lavoratori, anche da quello dei datori di lavoro, il provvedimento può rappresentare un vantaggio, fatte salve naturalmente le modalità pratiche da seguire per garantire questo risultato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

In base alle osservazioni fatte, mi sembra si possa concludere nel senso che la Commissione ha mostrato, in sostanza, di approvare il principio ispiratore del disegno di legge, dal punto di vista di una maggiore garanzia per i lavoratori in caso di licenziamento. Questo è l'aspetto fondamentale del problema che induce ad approvare il passaggio all'esame degli articoli. Tenendo conto però, sia dell'ora tarda sia della complessità tecnica degli articoli stessi, ritengo che l'esame di essi potrebbe avere inizio in un'altra seduta. Bisogna infatti considerare la struttura piuttosto complicata degli articoli del provvedimento, anche dal punto di vista previdenziale e assicurativo, e mi pare quindi quanto mai opportuna la sospensiva per consentire un esame approfondito di essi e degli emendamenti proposti in modo da procedere poi rapidamente all'approvazione del disegno di legge. A questo proposito vorrei pregare i rappresentanti dei vari

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

gruppi politici di far pervenire tempestivamente alla segreteria della Commissione gli eventuali emendamenti per farli stampare onde distribuirli a tutti i componenti la Commissione stessa.

PERLINGIERI. Ciò soprattutto per gli emendamenti riguardanti gli aspetti fiscali.

REPOSSI. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler fornire alla Commissione, nella prossima seduta, oltre ai dati che il Ministero del lavoro potrà porre a disposizione, anche notizie su come e in quale

misura sono stati e sono investiti i capitali già accantonati in base alla legge del 1942.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI